

# CAMERA DEI DEPUTATI

IX LEGISLATURA

Doc. XVI-bis

n. 2

## PROPOSTA

**DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE  
QUESTIONI REGIONALI IN ORDINE ALL'ATTRIBUZIONE  
DELLA COMPETENZA CONSULTIVA SUI DISEGNI DI  
LEGGE E GLI AFFARI DI PREMINENTE INTERESSE  
REGIONALE**

**Presentata ai sensi dell'articolo 50, comma primo, del Regolamento del Senato**

*Approvata nella seduta del 31 gennaio 1984*

---

**Comunicata alle Presidenze delle Camere il 7 febbraio 1984**

---

PAGINA BIANCA

## La Commissione,

consapevole sia del fatto che la sua natura di organo di rilevanza costituzionale la pone in una posizione particolare rispetto agli altri organi bicamerali di estrazione legislativa, sia della difficoltà di operare in un ambito che risulta formalmente circoscritto alla previsione del parere nell'ipotesi di scioglimento di un Consiglio regionale (ex articolo 126 della Costituzione) e a quella del parere nell'ipotesi di conflitto di interessi tra Stato e Regioni (ex articolo 137 del regolamento Senato e articolo 102 del regolamento Camera), ha, di fatto, intrapreso, sin dalle precedenti legislature, molteplici e rilevanti attività. Queste ultime hanno riguardato tanto l'espressione di « osservazioni » su disegni di legge di interesse regionale, che le sono stati, di volta in volta, deferiti dal Presidente del Senato (come quelli sui parchi nazionali, turismo e industria alberghiera, difesa del suolo, piano sanitario nazionale), quanto l'esame degli atti di controllo che il Governo è competente ad emanare nel procedimento di formazione della legge regionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, e che quest'ultimo le ha costantemente trasmesso fin dal 1975 (documento Senato LXII-bis, n. 1; documento Camera XXXIV-bis, n. 3, dell'VIII legislatura).

Della necessità che le attività anzidette trovino eco formale nelle disposizioni dei regolamenti parlamentari del Senato e della Camera che disciplinano l'attuale competenza della Commissione per le questioni regionali, si sono rese interpreti talune proposte di modificazione delle anzidette disposizioni regolamentari, presentate nella VIII e nella IX legislatura, sia al Senato che alla Camera (nella IX legislatura documenti Senato II, n. 1 e II, n. 8; documento Camera II, n. 1).

## La Commissione,

attesa la particolare rilevanza che la prassi assume in materia parlamentare;

rilevato che l'attribuzione di una competenza consultiva nel procedimento legislativo ad un organo bicamerale non sembra porre problemi di ordine giuridico formale in considerazione del fatto che l'at-

tività consultiva, in quanto di natura « procedimentale ed istruttoria » è profondamente diversa da quella « propriamente legislativa » (deliberante, redigente e referente) attribuita invece alle rispettive Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento, in ossequio al principio costituzionale del bicameralismo;

fa voti

affinchè nei due rami del Parlamento sia dato il più sollecito corso alle anzidette proposte di modificazione dei Regolamenti, già all'esame delle rispettive Giunte, tendenti ad attribuire alla Commissione per le questioni regionali la competenza consultiva in ordine a tutti i disegni di legge e gli affari che presentino preminenti aspetti di interesse regionale.